



AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l
PIAZZA XX SETTEMBRE, 6 - 40121 - BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 245400

SCHEMA DI CONTRATTO PER
«SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
LOCALI INTERNI DELL'EDIFICIO DELL'AUTOSTAZIONE DI
BOLOGNA»

CIG: 8622193ABE – CUI:00313590374202100001

TRA

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L., cod. fisc. 003590374, con sede in Bologna, Piazza XX Settembre n. 6, in persona del Presidente *pro tempore* e Legale Rappresentante David Pierinelli

E

(operatore economico), cod. fisc. [REDACTED] con sede in [REDACTED], in persona di [REDACTED]

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di riqualificazione dei locali interni dell’Autostazione di Bologna”;
- con la stessa Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021 è stato deliberato di affidare mediante procedura di gara il servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Codice) dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell’Autostazione di Bologna, per un valore complessivo stimato di € 754.609,71 (al netto di IVA e comprensivo dell’opzione per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese generali, oneri accessori) oltre ad € 30.184,39 per contributi previdenziali CNPAIA ed un importo complessivo pari ad € 784.794,10;



- con la stessa Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021 sono state altresì approvate le modalità di affidamento del Servizio in questione mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., individuando quale criterio di selezione del contraente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., stabilendo di affidare il servizio di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo a base d'asta pari ad € 436.832,60 (al netto di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali), con opzione per il successivo affidamento diretto all'aggiudicatario dell'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157, comma 1, Codice, da esercitarsi solo a seguito della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'Autostazione di Bologna;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura aperta, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. [] del [] il servizio è stato affidato all'operatore economico [] con sede legale in [] c.f. e p.iva [] che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo un ribasso del []% sull'importo di € 436.832,60 posto a base di gara e quindi per un importo complessivo per il servizio pari ad € [], comprensivo di tutte le spese ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre ad oneri di legge se dovuti, ed un ribasso sul tempo di ultimazione del servizio pari a n. [] giorni interi, corrispondente ad un ribasso del []%, alle condizioni tutte previste nel bando e nel disciplinare di gara, negli elaborati di progetto e nell'Offerta tecnica presentata dallo stesso operatore economico;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sussistendo i presupposti per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero);
- l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, ha contratto idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;



- l'Appaltatore, in conformità all'art. 10, ha presentato polizza fideiussoria per la garanzia definitiva n. [] per un importo di € [], emessa da [] con sede in [] in data [];
- come attestato dal RUP con comunicazione prot. n. [] del [], a seguito dell'effettuazione di tutti i controlli, verifiche ed acquisizioni previste dalla vigente normativa sul controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara, nulla osta alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato prestazionale e dai relativi elaborati progettuali i cui termini, patti, condizioni e prescrizioni si intendono qui integralmente riportati e ritrascritti, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Si osservano e si applicano tutte le norme generali e di settore, in particolare:
 - a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ("Codice");
 - b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e s.m.i. (d'ora in poi denominato "Regolamento") per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Codice;
 - c) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - d) le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo all'Appaltatore, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente contratto, restando sin d'ora fermo e convenuto che, ove



tali prescrizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell'Appaltatore, quest'ultimo non potrà vantare alcuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti di Autostazione di Bologna S.r.l., avendo di tali circostanze già tenuto conto nel formulare l'offerta;

- e) la normativa di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f) le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili al presente contratto;
- g) il Patto di Integrità del Comune di Bologna allegato ai documenti di gara ed espressamente accettato dall'operatore economico.

3. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali richiamati, prevalgono le norme e prescrizioni di cui al presente contratto ed in particolare le norme e prescrizioni elencate al precedente comma 2.

Art. 2 – Documentazione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021 di approvazione del servizio e delle modalità di affidamento nonché impegno di spesa e di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Domanda di partecipazione dell'Appaltatore;
- e) Dichiarazioni di Offerta dell'Appaltatore;
- f) DGUE dell'Appaltatore;
- g) Documentazione inerente l'esito dei controlli sulla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Appaltatore;



- h) Dichiarazione in data [redacted] con cui l'Appaltatore designa il soggetto autorizzato a ricevere e quietanzare i pagamenti effettuati ed indica il conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- i) Garanzia fideiussoria definitiva;
- j) Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio sottoscritto in data [redacted] *[se intervenuto]*
- k) i seguenti elaborati di progetto, debitamente sottoscritti dall'Appaltatore quale segno di piena ed incondizionata accettazione e, in particolare:
 - Documento di indirizzo alla progettazione
 - Costo del servizio/parcella
- l) Offerta tecnica dell'Appaltatore, divenuta vincolante ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento del «***Servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell'edificio dell'Autostazione di Bologna***», da espletarsi secondo le disposizioni di legge, i termini, condizioni e prescrizioni del Bando e degli altri atti di gara, del Documento di indirizzo alla progettazione, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, del presente Contratto e degli altri elaborati di progetto, che l'Autostazione di Bologna S.r.l. affida all'Appaltatore che, a mezzo del Sig. [redacted] accetta senza riserva alcuna.

Art. 4 – Figure professionali utilizzate nel servizio

1. Le prestazioni relative al servizio oggetto dell'Appalto sono espletate da figure professionali individuate dall'art. 24, commi 1 e 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.



2. Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto devono essere realizzate con le figure professionali individuate dall'Appaltatore nell'ambito del Gruppo di Lavoro designato in sede di Offerta tecnica, che si allega quale parte integrante al presente Contratto, impiegando i professionisti i cui nominativi sono stati ivi indicati. Eventuali modifiche al Gruppo di Lavoro designato potranno essere autorizzate in corso di esecuzione dall'Autostazione di Bologna S.r.l. a proprio insindacabile giudizio.

Art. 5 – Esecuzione del servizio e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna a espletare il servizio oggetto dell'appalto in conformità ai contenuti tecnici e metodologici proposti in sede di Offerta tecnica.
2. Fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Autostazione di Bologna S.r.l., l'Appaltatore opera senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa, rispondendo comunque del proprio operato nei confronti della Stazione Appaltante.
3. Il Servizio oggetto del Contratto consiste nella predisposizione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e nell'espletamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le specifiche contenute nel Capitolato prestazionale allegato agli atti della procedura di gara i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, con particolare riferimento all'art. 2 "Fase di progettazione".
4. L'Appaltatore si impegna a partecipare a conferenze e riunioni relative alla prestazione oggetto del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Autostazione di Bologna S.r.l. rispetto al prezzo offerto in sede di gara. In particolare, si intendono ricompresi e remunerati nel compenso complessivo previsto tutti gli incontri, sopralluoghi, visite, ispezioni che si renderanno necessari alla presenza del RUP o di altri soggetti da questo coinvolti.
5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Autostazione di Bologna S.r.l. di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento da parte dei



componenti del Gruppo di Lavoro da egli stesso indicato, ciascuno per la parte di propria competenza. Eventuali modifiche potranno essere autorizzate dall'Autostazione di Bologna S.r.l. a proprio insindacabile giudizio. Eventuali modifiche indotte da cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate, congiuntamente ad una proposta di mitigazione/annullamento delle problematiche che possono incidere sul livello qualitativo della prestazione. L'Autostazione di Bologna S.r.l. potrà richiedere l'adozione di ulteriori misure qualora ritenga insufficiente il contenuto della proposta.

6. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 6 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto. Qualsiasi atto di cessione è nullo.
2. Il subappalto è vietato.

Art. 7 – Durata e importo del servizio

1. Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto l'affidatario avrà a disposizione _____ giorni complessivi, come risultanti dal ribasso indicato in sede di offerta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del Servizio, tenendo conto delle seguenti tempistiche:

- a) per la **redazione del progetto definitivo**: n. _____ (_____) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del Servizio;
- b) per la presentazione degli Elaborati progettuali (di livello definitivo) necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli Enti preposti: n. _____ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del Servizio;
- c) per la **redazione del progetto esecutivo**: n. _____ (_____) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio delle relative prestazioni che sarà comunque



- successiva all'acquisizione dei pareri ed alle autorizzazioni di cui al punto b);
- d) per la presentazione degli Elaborati progettuali (di livello esecutivo) necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli Enti preposti: n. ____ (____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio delle relative prestazioni.
2. Nel caso in cui i pareri e le autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti contengano prescrizioni, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare il progetto a tali prescrizioni entro e non oltre i successivi 10 giorni. Tale adempimento deve essere effettuato anche se sono già stati consegnati tutti gli elaborati previsti dal presente incarico ed il relativo compenso è da intendersi comunque ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo comma 3.
3. L'importo complessivo del contratto, compensato a misura, è pari ad € _____ (diconsi euro _____/_____) determinato sulla base del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara applicato all'importo posto a base di gara, comprensivo di tutte le spese ai sensi del DM 17/06/2016, divenuta vincolante ai fini dello svolgimento del Servizio, oltre ad oneri di legge se dovuti.
4. Null'altro spetterà all'Appaltatore a qualsiasi titolo, per il presente affidamento.
5. Gli importi del contratto non saranno oggetto di revisione annuale.

Art. 8 – Avvio del servizio, ritardi e penali

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto previsto dal comma 1, e fatta comunque salva l'applicazione della penale prevista dal successivo comma 7 nei casi ivi previsti, l'Autostazione di Bologna ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità rispetto a quanto previsto dei documenti contrattuali, lo stesso è



tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

4. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione di cui all'art. 7, comma 1, troverà applicazione una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale – e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale – da trattenersi sui corrispettivi liquidati all'Appaltatore, secondo le modalità di cui all'art. 9.

5. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 20 (venti) ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, l'Autostazione di Bologna S.r.l., senza obbligo di messa in mora, resta libera da ogni impegno verso l'Appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi alla parte di prestazione eventualmente svolta e non consegnata.

6. La penale giornaliera prevista dal comma 4, pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, si applica anche nel caso di ritardo nella consegna della documentazione progettuale integrativa o adeguata alle variazioni richieste in fase di verifica della progettazione e/o alle prescrizioni/osservazioni degli enti preposti ad esprimere parere o autorizzazioni.

7. Nel caso di inadempimenti a disposizioni del RUP indicanti tempi e modi o inadempimenti rispetto alle disposizioni dettate nel Capitolato prestazionale allegato agli atti di gara si applica una penale giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dalla disposizione/messa in mora trasmessa dal RUP e fino alla data in cui si verifica il corretto adempimento della prestazione richiesta.

8. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'Appaltatore e a cause di forza maggiore, di cui al successivo art. 13. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

9. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo o l'inadempienza e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia



eventuale pagamento dovuto all'Appaltatore, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio al Capitolato prestazionale allegato agli atti di gara e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto del contratto verrà liquidato per il 60% ad avvenuta validazione del progetto definitivo e al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti, per il 30% a seguito della validazione del progetto esecutivo e del rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti e per il residuale 10% al momento dell'emissione del Certificato di conformità di cui all'art. 12 del Contratto.

2. I servizi regolarmente eseguiti sono posti in liquidazione a seguito della contabilizzazione a consuntivo delle prestazioni eseguite ed autorizzate dal R.U.P., al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, co. 5 bis), del Codice, il cui svincolo è effettuato a seguito di liquidazione finale, ai sensi del successivo art. 12.

3. La corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo da erogare dopo la sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35, co. 18, del Codice, previa certificazione rilasciata da parte del RUP, verrà liquidata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Per la liquidazione dell'anticipazione è fatto obbligo all'Appaltatore di costituire e depositare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui all'Art. 7, dell'ALL. A, del DM 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base ai termini di espletamento delle prestazioni offerti in sede di gara. Nel caso l'Appaltatore non abbia



preventivamente presentato tale garanzia fideiussoria, il termine di 15 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Successivamente all'ottenimento del DURC/Dichiarazioni di Casse previdenziali di settore Competenti con esito "regolare" dell'Appaltatore, previa verifica da parte del Stazione Appaltante della conformità della garanzia fideiussoria sopra indicata rispetto al Cronoprogramma aggiornato, il R.U.P. rilascia il "Certificato di pagamento per l'anticipazione del 20%", nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113-bis del Codice, salva l'esistenza di cause ostative alla liquidazione e al pagamento di tale anticipazione. Eventuali ritardi nell'emissione del Certificato di Pagamento per Anticipazione, qualora connessi ai tempi di rilascio del D.U.R.C. da parte degli Enti Competenti, non sono imputabili ad Autostazione di Bologna S.r.l. e, pertanto, non comportano in alcun modo l'addebito di interessi di mora a carico della medesima società per ritardato pagamento. L'Appaltatore emette la relativa fattura elettronica, una volta ricevuto il Certificato di Pagamento per l'anticipazione del 20%. L'Autostazione di Bologna S.r.l., effettuata la necessaria verifica circa la regolarità fiscale dell'Appaltatore di cui al successivo comma 15, qualora non emergano irregolarità, provvede al pagamento della somma entro i termini previsti dalla vigente normativa. L'anticipazione del 20% viene progressivamente recuperata da parte dell'Autostazione di Bologna S.r.l. a valere sui Certificati di pagamento in merito ai servizi contabilizzati per l'appalto e l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in rapporto a tale progressivo recupero. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni contrattuali non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Il corrispettivo è corrisposto e liquidato a seguito dell'emissione del Certificato di pagamento da parte del R.U.P. dell'avvenuto adempimento delle prestazioni previste, regolarmente contabilizzate e verificate dal Direttore dell'Esecuzione, con l'autorizzazione all'Appaltatore per l'emissione della fattura elettronica, secondo le modalità previste nei successivi commi.



5. L'autorizzazione alla fatturazione in acconto e a saldo da parte del R.U.P. è subordinata all'acquisizione della regolarità contributiva o Durc On-Line "DOL"/documento cassa di competenza (di cui all'art. 105, comma 9 del Codice) dell'Appaltatore, riportante esito "regolare" ed attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. In mancanza degli adempimenti sopra descritti, la Stazione Appaltante non procede al pagamento del successivo Certificato di pagamento o delle ritenute di garanzia costituenti la Rata di Saldo e, a fronte di tali inadempimenti, l'Autostazione di Bologna S.r.l. può decidere di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di esecuzione.
7. Nel caso la regolarità contributiva o il Durc On-Line "DOL"/documento cassa di competenza segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione della prestazione, l'Autostazione di Bologna S.r.l. può procedere ai sensi dell'art. 30, co.5, del Codice, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro, a trattenere sul pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi, con il pagamento delle inadempienze accertate mediante il Durc On-Line "DOL"/ documento cassa di competenza direttamente agli Enti di cui sopra.
8. Successivamente all'ottenimento della regolarità contributiva o del Durc On-Line "DOL"/ documento cassa di competenza relativamente all'Appaltatore, il R.U.P. autorizza la fatturazione, salva l'esistenza di cause ostative alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo.
9. Eventuali ritardi nell'autorizzazione alla fatturazione, qualora connessi ai tempi di rilascio della verifica contributiva da parte degli Enti Competenti, non sono imputabili alla Stazione Appaltante e, pertanto, non comportano in alcun modo l'addebito di interessi di mora a carico della stessa per ritardato pagamento.
10. Dall'importo posto in liquidazione, come sopra autorizzato dal R.U.P., secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sono dedotti, oltre alle ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto eventualmente già



precedentemente corrisposti, le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dell'appalto o per altri motivi, nonché ogni altra somma che dovesse essere posta a carico dell'Appaltatore ai sensi della vigente normativa e del presente Contratto.

11. Il ritardo dei suddetti acconti, comunque, non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare l'esecuzione delle prestazioni, né di chiedere lo scioglimento del Contratto.

12. L'Appaltatore emette la/e fattura/e, esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, rispettando le indicazioni riportate nell'autorizzazione da parte del R.U.P. (ivi incluso l'obbligo di riportare in fattura data e numero di protocollo della stessa).

13. Sono restituite le fatture emesse in assenza di preventiva autorizzazione del R.U.P. o in difformità a quanto previsto in tale comunicazione, in termini sia di contenuto che di modalità e trasmissione, ovvero fatture che non riportino i riferimenti della nota di autorizzazione stessa.

14. La rata di saldo viene pagata, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, co. 6, del Codice (conforme allo Schema Tipo 1.4 approvato con DM 31/2018), entro e non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del relativo Certificato di verifica di conformità, secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 102 del Codice, ferme le riduzioni, le penali e ogni altra somma che dovesse essere posta a carico dell'Appaltatore ai sensi della vigente normativa nonché dal presente contratto. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato tale garanzia fideiussoria, il termine decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

15. L'Autostazione di Bologna S.r.l. in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procede a verificare se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Eventuali ritardi nel pagamento connessi ai tempi di rilascio della attestazione di regolarità fiscale non sono



imputabili all'Autostazione di Bologna S.r.l., pertanto, non comportano in alcun modo addebito di interessi di mora a carico della stessa. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Autostazione di Bologna S.r.l. applica quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse è dovuto per le somme che non sono corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Autostazione di Bologna S.r.l., qualora non emergano irregolarità, provvede al pagamento della somma entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

16. In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'Autostazione di Bologna S.r.l., spettano all'Appaltatore gli interessi semplici di mora, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato con D.Lgs. n. 192/2012 e con L. 161/2014, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

17. Con il pagamento del servizio si intendono pienamente e totalmente soddisfatti tutti i crediti derivanti all'Appaltatore dal presente contratto, escludendosi che lo stesso possa pretendere indennità o compenso alcuno per le difficoltà incontrate nell'esecuzione sia che queste comportino o meno la necessità di modi di esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e varie che il lavoro possa aver subito, nonché per qualsiasi altro motivo e circostanza.

Art. 10 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni l'Appaltatore, in conformità con quanto previsto in materia dall'art. 103 del Codice e dal D.M. 19 gennaio 2018, n.31, ha prestato apposita garanzia definitiva, schema tipo 1.2, *[fideiussione bancaria o assicurativa o garanzia resa a mezzo di intermediario finanziario con i requisiti di cui agli artt. 93 e 103 del Codice]* n. [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] da *[imprese bancarie o assicurative di cui all'art. 93, co. 3, del Codice]* con sede in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], Agenzia di [REDACTED].

2. La somma garantita dalla garanzia definitiva è determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 1, del Codice.



3. La garanzia di cui trattasi deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta di Autostazione di Bologna S.r.l.
4. La garanzia fideiussoria di esecuzione viene mantenuta dalla data di stipula del contratto per tutta la durata dello stesso sino all'emissione del Certificato di verifica di conformità, ed è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio di che trattasi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Autostazione di Bologna S.r.l., con la sola condizione della preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, della contabilità a consuntivo emessa dalla Stazione Appaltante, debitamente sottoscritta, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. Ai sensi del co. 1 dell'art. 103 del Codice l'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di domandare all'Appaltatore l'adeguamento della polizza per effetto di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi.
6. L'Autostazione di Bologna S.r.l. ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto
7. La mancata costituzione di tale/i garanzia/e determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della/e garanzia/e a corredo dell'offerta da parte dell'Autostazione di Bologna S.r.l., salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 11 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Come attestato nelle premesse al presente contratto, l'Appaltatore ha presentato la prevista polizza assicurativa di Responsabilità civile professionale, conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.04 che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, è assunto quale riferimento per contenuti e condizioni che deve possedere tale polizza, fatto salvo il massimale di cui al seguente comma 3.



2. La polizza di assicurazione stipulata dall'Appaltatore non deve prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia dell'appalto e/o con le modalità di suo espletamento.
3. L'importo è garantito per un massimale pari a € 1.000.000,00. In caso di polizza specifica, limitata all'incarico oggetto del presente contratto, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità. Nel caso in cui l'Appaltatore sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata, ove necessario, attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
5. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Autostazione di Bologna S.r.l., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell'interesse pubblico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di domandare all'Appaltatore le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.
6. L'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di domandare all'Appaltatore l'adeguamento della polizza per effetto di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti.
7. Nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore e nell'ipotesi in cui l'Autostazione di Bologna S.r.l. si sia avvalsa della facoltà di sostituirsi allo stesso, rispetto a quanto a tale titolo pagato l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al precedente art. 10 o di trattenere la somma corrispondente dall'importo da liquidarsi nella fatturazione del servizio immediatamente successiva.

Art. 12 - Certificato di verifica di conformità

1. Il Certificato di verifica di conformità è emesso ai sensi dell'Art. 102 e dell'art. 216, co. 16 del Codice, e rilasciato, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del Codice, non



oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. L'accertamento della conformità del servizio sarà controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

3. La rata di saldo è liquidata secondo le modalità e gli effetti previsti dagli artt. 102 e 103 del Codice e del precedente art. 9.

Art. 13 - Forza maggiore

1. Un eventuale ritardo od omissione di una delle parti in causa non costituirà inadempienza ai sensi del Contratto e non darà luogo a una richiesta di risarcimento se, e nei limiti in cui, detto ritardo od omissione sia provocato da un evento indipendente dalla volontà della parte coinvolta o comunque posto al di fuori della sua capacità di controllo, e che detta parte non abbia potuto ragionevolmente impedire o anticipare, compreso, a titolo non limitativo, un conflitto, un disastro naturale, un incendio, un'esplosione, un evento epidemico e/o pandemico, una vertenza sindacale o un procedimento non differibile disposto dalle Amministrazioni che esercitano la direzione ed il controllo sulla Stazione Appaltante.

2. La parte coinvolta dovrà immediatamente comunicare alla controparte, in forma scritta, le cause e la durata prevista di ciascuno dei suddetti eventi.

Art. 14 - Incompatibilità

1. L'Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio, in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente e degli ordinamenti deontologico e professionale, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

2. I professionisti incaricati autocertificano altresì di non trovarsi nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

3. I divieti di cui al presente articolo sono estesi ai dipendenti dei professionisti



incaricati, ai loro collaboratori e dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

4. Qualora in corso di esecuzione dovessero intervenire condizioni di incompatibilità, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già completate, l'esecuzione del presente contratto verrà interrotta.

Art. 15 - Sicurezza e riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, con obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Autostazione di Bologna S.r.l..

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio e/o dati e informazioni oggetto della normativa in materia di trasparenza.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione di Autostazione di Bologna S.r.l..

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Autostazione di Bologna S.r.l., né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. L'Autostazione di Bologna S.r.l., oltre che nei casi previsti dal Codice (art. 108), dal Capitolato prestazionale e dalle altre normative applicabili al presente contratto, può risolvere il rapporto in danno dell'Appaltatore anche nei seguenti casi:
- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
 - f) inadempimento a quanto prescritto in materia di garanzie e polizze assicurative nell'art. 10 e nell'art. 11 che precedono;
 - g) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15 che precede;



- h) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o abusiva sostituzione di altri nell'esecuzione del Servizio, compreso il subappalto abusivo o non autorizzato;
- i) applicazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale (art 113bis c. 4 del Codice).
2. Si procede altresì alla risoluzione nell'ipotesi di cui all'art. 3, co. 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i.
3. La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. previa motivata dichiarazione da trasmettere a mezzo PEC. La risoluzione del Contratto viene dichiarata dal legale rappresentante di Autostazione di Bologna S.r.l..
4. In caso di risoluzione, resta salvo per l'Autostazione di Bologna S.r.l. il diritto al risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia di cui all'art. 10 che precede.
5. In caso di risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già svolte e completate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, l'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva la facoltà di stipulare un altro Contratto, per il valore residuo stimato, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'appalto, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110 del Codice ovvero instaurando una nuova specifica procedura.

Art. 17 - Recesso

1. L'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva la facoltà, in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-*sexies* della L. 241/1990, di recedere dal presente contratto, senza che l'Appaltatore abbia diritto a indennizzi e/o risarcimenti.



2. L'atto di recesso è preceduto da preavviso di almeno 45 giorni da comunicarsi all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.
3. L'Appaltatore riconosce espressamente tale termine come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte alla revoca/recesso stesso e a reperire nuovi impieghi dei mezzi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Art. 18 - Proprietà della documentazione prodotta

1. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i prodotti finali, di cui al precedente art. 5, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Autostazione di Bologna S.r.l.

Art. 19 - Rappresentanza e domicilio dell'Appaltatore

19.1 Durante l'esecuzione del contratto la rappresentanza dell'Appaltatore per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto di cui trattasi, fino all'estinzione di ogni rapporto, resta affidata a _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____, Cod. Fisc.: _____, così indicato dall'Appaltatore con lettera prot. n. _____ del _____.

2. L'Appaltatore stabilisce il proprio domicilio presso lo Studio _____ in _____ via _____ n. _____, cap. _____.

3. Le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'Appaltatore: _____

- per l'Autostazione di Bologna: rupautostazione@pec.it

Art. 20 - Definizione delle controversie

Si esclude il ricorso ad arbitrato o alla Camera Arbitrale. Ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Autostazione di Bologna S.r.l. e l'Appaltatore relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto viene demandata alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.



Art. 21 - Altri dati

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Margherita Matera
2. Le parti stabiliscono di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il contratto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.
3. L'Appaltatore in persona del suo legale rappresentante, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a darvi attuazione, pena la nullità assoluta del presente contratto. In particolare, si obbliga a comunicare alla committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010 nel termine ivi previsto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto qualora i pagamenti in esso previsti siano stati eseguiti senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive m.i..
4. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dichiara di conoscere per averne preso visione ed averlo letto sul sito aziendale garantendone altresì l'osservanza.
6. L'Appaltatore aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i suoi contenuti, principi e procedure e ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare le



AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l
PIAZZA XX SETTEMBRE, 6 - 40121 - BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 245400

ipotesi di reato indicate nel D.L.gs. 231/01, sue successive modifiche e/o integrazioni, ivi riportate.

7. L'Appaltatore prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Codice Etico/Comportamento e un Piano Triennale per la Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione e dichiara di conoscere per averne preso visione ed averlo letto sul sito della Società garantendone altresì l'osservanza.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento UE 2016/679, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali di Autostazione di Bologna S.r.l.

Art. 23 - Spese di contratto

1. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) e quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-contabile del contratto, nessuna spesa esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto a rivalsa.

Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione 0018448 del 18.02.2020

Art. 24 - Allegati

Si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

A. Offerta dell'Appaltatore presentata in sede di gara.

Fatto in originale digitale, letto, confermato e sottoscritto.